

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2009

**che modifica la decisione 2008/965/CE relativa all'aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario nel 2009**

[notificata con il numero C(2009) 5947]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/585/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE i laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario possono beneficiare di un aiuto comunitario.
- (2) La decisione 2008/965/CE della Commissione<sup>(3)</sup> fissa l'aiuto finanziario della Comunità, per un importo massimo di 400 000 EUR, al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali<sup>(4)</sup>, per le spese sostenute dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per l'influenza aviaria, Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito, in relazione al programma di lavoro da attuare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
- (3) Secondo il programma di lavoro approvato dell'LCR per l'influenza aviaria, alla luce dei casi di influenza manifestatisi negli uccelli e in altri animali, è necessario tenere sotto controllo il possibile impatto in termini di zoonosi derivante dal rischio di tali virus dell'influenza.

(4) Il nuovo virus dell'influenza di tipo A/H1N1, rilevato recentemente negli esseri umani in Messico, negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, contiene materiale genetico di virus influenzali suini, aviari e umani ma sembra diverso da altri virus di tipo H1N1 già osservati nei suini. La scoperta del nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1 in un allevamento di maiali in Canada rappresenta il primo caso riportato di possibile contagio dall'animale all'uomo di questo nuovo particolare sottotipo di virus. L'importanza di tali risultati tuttavia deve essere ancora pienamente compresa e valutata dalla comunità scientifica e ciò sarà possibile solo quando saranno disponibili sufficienti dati scientifici.

(5) L'esame delle dinamiche dell'infezione, della patogenesi, della predisposizione dei soggetti e della trasmissibilità dell'attuale nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1 in diverse specie animali, in particolare nei suini, è essenziale per fornire le necessarie prove scientifiche ai fini di una valutazione del rischio veterinario. Un risultato chiave dello studio sarà lo sviluppo di strumenti quali reagenti e materiali per la diagnosi di laboratorio.

(6) Tali ricerche devono essere incluse nel programma di lavoro annuale per il 2009 dell'LCR per l'influenza aviaria che ha già sviluppato modelli per lo studio dei parametri dell'infezione e condotto prove con virus dell'influenza di diversa origine. Saranno condotti studi complementari sui suini finalizzati a fornire le prove relative alla predisposizione e alle potenziali conseguenze del contagio dei suini con il nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1, grazie a una combinazione di analisi multifattoriali. Tutti gli esperimenti (sugli animali e in vitro) saranno condotti nel rigoroso rispetto delle condizioni di biosicurezza e biocontenimento già applicate all'LCR per l'influenza aviaria.

(7) Il regolamento (CE) n. 1754/2006 stabilisce che l'assistenza finanziaria della Comunità è concessa a condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini indicati.

(8) La Commissione ha valutato il programma di lavoro complementare modificato e le relative stime di bilancio modificate presentati dall'LCR per l'influenza aviaria.

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 344 del 20.12.2008, pag. 112.

<sup>(4)</sup> GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

- (9) Di conseguenza, è opportuno concedere un aiuto finanziario aggiuntivo della Comunità all'LCR per l'influenza aviaria affinché questo effettui le indagini complementari relative al nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1.
- (10) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L'articolo 13, secondo comma, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> siano finanziate dal Fondo. Nel presente caso le spese proposte risultano giustificate. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'articolo 13, secondo comma, della decisione 2008/965/CE, l'importo di «400 000 EUR» è sostituito da «530 000 EUR».

*Articolo 2*

La Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito; sig. Ian Brown, tel. (44) 1932357339 è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2009.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.